



INPS: pensione di reversibilità e reddito - Difficile convivenza

mercoledì, 19 febbraio 2020 23:05

di Rita Farricelli



Sono vedova da diversi anni e titolare di pensione di reversibilità e di un mio reddito in quanto docente in servizio presso MIUR.

Confrontando i miei 730 a partire dal 2011, ho colto una strana anomalia: **Più il reddito personale è alto e più bassi sono i redditi complessivi annuali che percepisco!**

L'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 dispone che al coniuge superstito, in assenza di figli aventi diritto, spetta una quota pari al 60% (aliquota di reversibilità) della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Tuttavia tale aliquota è cumulabile con i redditi del beneficiario, nei limiti della tabella F della legge n. 335/1995.

La tabella F stabilisce che se il reddito del beneficiario è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è pari al 75%

del trattamento di reversibilità; se il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di cumulabilità è pari al 60% del trattamento di reversibilità;

se il reddito, invece, è superiore a 5 volte il suddetto trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari al 50% del trattamento di reversibilità.

La norma, in altre parole, pur penalizzando i redditi più alti fa sì che, in ogni caso, il cumulo dei redditi personali con **la pensione ai superstiti ridotta non sia mai inferiore a quello delle fasce precedenti e ciò avviene anche grazie alla clausola di salvaguardia**.

Il legislatore nel rispetto di un principio informato a criteri di progressività e di uguaglianza sostanziale e formale, ha inteso tutelare comunque coloro che producono redditi più alti (tra l'altro, sottoposti anche a tassazioni più elevate) prevedendo un sistema ispirato alla progressività e proporzionalità del trattamento pensionistico tra gli aventi diritto (clausola di salvaguardia).

Invece l'INPS elude tale corollario e, come nel mio caso, fa in modo che chi ha un reddito personale diretto più elevato, percepisce complessivamente redditi inferiori di chi ha redditi personali diretti più bassi, **alla faccia dell'uguaglianza e della Legge 335!**

La tredicesima anziché essere assoggettata alla riduzione della tabella F viene liquidata in una somma corrispondente alla pensione mensile ridotta. Il cedolino che in base al principio di trasparenza dell'attività amministrativa dovrebbe riportare in chiaro tutte le somme oggetto del trattamento, stranamente a riguardo non spiega nulla. Il beneficiario del trattamento si vede decurtare dalla tredicesima una somma senza sapere a che titolo e senza che nessuno all'INPS sia in grado di spiegare tale omissione.

I conti non tornano e mancano importi anche considerevoli la cui assenza non viene indicata in nessun modo.

Ma la tredicesima è utilizzata dall'Ente anche come jolly per il calcolo della clausola di salvaguardia: è aggiunta alla reversibilità rideterminata per cumulo e diventa parte integrante nel raffronto con la fascia precedente per poi scomparire nell'importo complessivo spettante.

Sembra un'*Arte di alta Alchimia*, se non fosse a danno di persone che già subiscono una pesante decurtazione del reddito percepito.

E' un vero "gioco" di prestigio!!!!

<http://www.ftnews.it/articolo.asp?cod=2117>

Ecco un esempio di calcolo della clausola di salvaguardia, riferito ai limiti di reddito del 2017:

1. **Primo step:** Consultazione della Circolare INPS - Rinnovo 2018 – Tabelle- al fine di conoscere sia il trattamento minimo (per l'anno preso come esempio è di € 501,89) e sia l'importo annuo (€6.524,57) I dati sotto indicati sono quelli riportati nella Circolare INPS n. 186 del 21/12/2017.

Tabella A

IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2017
Valori definitivi

1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2017	501,89	286,09	369,26	448,07
IMPORTI ANNUI	6.524,57	3.719,17	4.800,38	5.824,91

Tabella F

CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Tabella F

1 – LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
	Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo della pensione
	Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	40 per cento dell'importo della pensione
	Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo della pensione

2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO		
Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2017	Fino a € 19.573,71	Nessuna
	Oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28	25 per cento
	Oltre € 26.098,28 fino a € 32.622,85	40 per cento
	Oltre € 32.622,85	50 per cento
2018	Fino a € 19.789,38	Nessuna
	Oltre € 19.789,38 fino a € 26.385,84	25 per cento
	Oltre € 26.385,84 fino a € 32.982,30	40 per cento
	Oltre € 32.982,30	50 per cento

2. STEP - ESEMPIO DI CALCOLO		Calcolo INPS
MOD.730 /2018 – REDDITI 2017 - Circolare INPS n. 186 del 21/12/2017		
CALCOLO PENSIONE 2017		
QUADRO – C - REVERSIBILITÀ		
Iscrizione beneficiario	N° CHE L'INPS DÀ AL PENSIONATO	
TOTALE pensione diretta (il lordo che percepiva il dante causa)	€ 50.000,00	
Beneficiari	Coniuge	
Percentuale di reversibilità 60%	€ 30.000,00	
Reddito anno	2017	
Reddito euro	€ 28.000,00	
Percentuale di riduzione 40% (reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo)	€ 12.000,00	
Reversibilità rideterminata per cumulo	(€ 30.000,00 - € 12.000,00) = € 18.000,00	
RAFFFRONTO (Viene fatto con la fascia precedente della Tab. F con riduzione 25%)		
Trattamento economico	€ 501,89	
Fascia precedente (Oltre € 19.573,71 fino a € 26.098,28)	€ 26.098,28	
Reversibilità teorica ridotta del 25%	(€ 30.000,00 - 7.500,00) = € 22.500,00	
Riversibilità teorica ridotta del 25% + tredicesima	(€ 22.500,00 : 12) = (€ 1.875,00 + € 22.500,00) = € 24.375,00	
Totale fascia precedente	(€ 26.098,28 + € 24.375,00) = € 50.473,28	
Reddito euro	€ 28.000,00	(€ 28.000,00 + € 18.000,00) = € 46.000. La tredicesima scompare, ma viene utilizzata nella differenza del totale della fascia precedente. Pertanto, chi più guadagna meno percepisce!
Rever,tà rideterminata per cumulo+ tredicesima	(€ 18.000,00 + € 1.500,00) = € 19.500,00	
Totale trattamento teorico	€ 47.500,00	
Differenza con l'importo del raffronto	(€ 50.473,28 - € 47.500,00) = € 2.973,28	
Importo complessivo spettante	(€ 19.500,00 + € 2.973,28) = € 22.473,00	
REDDITO 2017	(€ 28.000,00 + € 22.473,00) = € 50.473,28	